



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

**«REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
RIPRESE AUDIO-VISIVE, PUBBLICAZIONE E  
TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE»**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.11.2024)

## **INDICE**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazioni

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 5 Rispetto della *privacy*

Art. 6 Tutela dei dati particolari (*ex sensibili*)

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Riprese *streaming* e archivio comunale

Art. 9 Norma di rinvio

Art. 10 Entrata in vigore

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su una rete televisiva, applicativi o piattaforme on line, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.
2. La videoripresa e trasmissione web o televisiva delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

## **Art. 2 Funzioni**

1. Il Comune attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopera per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. La ripresa e registrazione audio/video è un diritto del cittadino.

## **Art. 3 Autorizzazioni**

1. Le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari verranno effettuate direttamente ed esclusivamente dall'Ente e verranno messe a disposizione su piattaforma gratuita senza nessuna limitazione.

## **Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le videoriprese potranno coinvolgere i Consiglieri, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
3. I Consiglieri e gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
4. In entrata della sala consiliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

## **Art. 5 Rispetto della privacy**

1. Si fa riferimento alle indicazioni e normativa del Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 6 Tutela dei dati particolari (ex sensibili)**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.

## **Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su web e deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza.
2. È vietato il commercio del materiale video ripreso e audiovisivo da parte di chiunque.
3. Ciascun Consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
4. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

## **Art. 8 Riprese streaming e archivio comunale**

1. Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita.
4. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
6. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il Sindaco, per tutti i Consiglieri Comunali e gli Assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta; regolamentare le sedute nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza e delle sedute digitali).
7. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni 5 sul sito istituzionale.
8. Dopo i 5 anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione *on line*, le registrazioni verranno cancellate nel successivo anno.
9. La cancellazione avverrà su base delle annualità di riferimento.

#### **Art. 9 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 10 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio *on line*.